



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice delle Indagini Preliminari, dott. Piergiorgio Morosini
ha emesso la seguente:

ORDINANZA

Letta la richiesta di archiviazione del pubblico ministero nei confronti di Arnone Giuseppe per il reato di cui all'art.368 c.p.;

letta l'opposizione formulata nell'interesse di Rizzo Vincenzo e Platamone Giovanbattista;

sentite le parti nell'udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art 409 c.p.p.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 22.1.2014;

ritenuto che non sono necessarie ulteriori indagini e che gli elementi acquisiti non consentono l'accoglimento della indicata richiesta di archiviazione;

che si impone l'imputazione coatta nei confronti di Arnone Giuseppe con riguardo alla ipotesi di cui all'art.368 c.p., per avere quest'ultimo incolpato di alcuni reati specifici, pur sapendoli innocenti, Rizzo e Platamone, ed in particolare di falso materiale mediante manomissione di atto pubblico, sottrazione di documenti e truffa, attraverso una denuncia indirizzata alla Corte di appello procedente e al Procuratore Generale e, successivamente reiterata innanzi alla Procura della repubblica di Agrigento;

che l'addebito penale a carico di Rizzo e Platamone contenuto nelle denunce dell'Arnone prendeva spunto da una memoria dei difensori degli imputati Rizzo e Platamone in un processo penale innanzi alla Corte d'appello riepilogative di argomentazioni a sostegno delle quali si poneva anche l'estratto di tre pagine di una sentenza del TAR di Catania;

che, in seguito, nell'ambito del predetto giudizio, l'Arnone con una memoria processuale aveva sostenuto la condotta penalmente illecita dei due imputati Rizzo e Platamone;

che, sempre secondo l'Arnone, Rizzo e Platamone avevano spillato alla memoria dell'avv. Nicotra il testo integrale della sentenza integrale della sentenza del TAR di Catania, in tal modo alterando il contenuto del verbale di udienza del 19.12.2003 e ciò al fine di costituire la fittizia realtà per ottenere un vantaggio processuale con modalità penalmente rilevanti;

che l'Arnone, il quale come detto sopra ha reiterato la denuncia di detti fatti innanzi alla procura della Repubblica di Agrigento, ha descritto le condotte di Rizzo e Platamone con termini quali, ad esempio, "comportamento truffaldino", "amputazioni chirurgiche", "alterare in modo assolutamente distorto il contenuto della sentenza", "i due scorrettissimi imputati", "soggetti ad elevata pericolosità sociale", "manina ignota di furbastri dalle fattezze assai intuibili";

che rispetto al contenuto delle accuse mosse nei confronti di Rizzo e Platamone (*manipolazione e falsificazione del verbale di udienza al fine di "spillare" artatamente alla memoria difensiva la sentenza del TAR*), non è emersa alcuna prova della fondatezza della circostanza;

che nel corso del processo innanzi alla corte di appello di Palermo su rinvio dalla Cassazione non sono emersi elementi dai quali evincere che Rizzo e Platamone hanno fatto accesso agli atti negli uffici della seconda sezione della Corte di appello;

che, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, "*l'elemento soggettivo del reato di calunnia -cioè la consapevolezza da parte del denunciante della innocenza del calunniato- è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto*" (cfr. Cass. 4 ottobre 2011 n. 39298);

che, nel caso di specie, alla luce degli atti del procedimento, le accuse formulate dall'Arnone nei confronti dei professionisti Rizzo e Platamone non paiono fondate su precisi elementi indiziari e detta circostanza refluisce sul profilo soggettivo della condotta del denunciante;

che, in conclusione, la richiesta di archiviazione non può essere accolta; che, pertanto, il pubblico ministero deve essere invitato a formulare nei confronti di Arnone Giuseppe, entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'imputazione per il reato di cui all'art. 368 c.p.;

P.Q.M.

Visto l'art. 409 comma 5 c.p.p.;

Non accoglie la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, e ordina formularsi l'imputazione nei confronti di Arnone Giuseppe.

Dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Palermo, 1 febbraio 2014

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Piergiorgio Morosini

Depositato in Cancelleria

il 03/02/2014

Il Cancelliere B3
Francesca